



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 45 del 6/04/2021

(Art. 50, comma 5 D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL PERMANERE FINO AL 21 APRILE DELLA REGIONE CALABRIA NELLA CD. ZONA ROSSA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, sancisce l'applicabilità, a decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile s.m., delle misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- Nello stesso arco temporale i Presidenti delle regioni possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, ossia “*nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave*”;
- L'art. 2 del citato D.L., recante “*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*”, stabilisce la regola generale secondo cui dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- Viene chiarito che la disposizione di cui sopra non possa essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e dei Sindaci;
- Viene altresì specificato che la deroga al ritorno generale della didattica in presenza nelle scuole di cui sopra è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
- I provvedimenti di deroga, peraltro, debbono essere motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità

anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio;

- Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale”*, viene sancito che: a) **dal 7 al 21 aprile 2021 in tutto il territorio regionale si applicano le misure della c.d. «zona rossa»**, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; b) sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate, diverse dalla propria, non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute o per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; c) le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado debbono svolgersi esclusivamente in modalità a distanza (DAD), restando pur sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, con garanzia del collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; d) viene *consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado*”; d) per quanto non espressamente modificato dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, viene applicato quanto previsto al Capo V del DPCM 2 marzo 2021.

ATTESO CHE:

- In precedenza, con l'ordinanza 26 marzo 2021 del Ministro della Salute, valida ed efficace dal 28 marzo 2021 al 06 aprile 2021 – era stato sancito l'ingresso della Regione Calabria nella cd. “zona rossa”, oggi reiterato fino al 21 aprile, prendendo atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-quater e 16-septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento di cui al Capo V del DPCM 02 marzo 2021;
- Con ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27 marzo 2021 erano state adottate disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute sopra citata, atteso che, dal report di monitoraggio settimanale n. 45 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, era emerso che la Regione Calabria presentasse un'incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si collocava ad un livello di rischio moderato ad alta probabilità di progressione;
- I dati regionali correnti avevano confermato un *trend* verso la soglia di rischio elevato, con costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, rispetto alla settimana precedente, con aumento anche del tasso di positività superiore alla media nazionale, unitamente all'incremento del numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva;

- Con propria ordinanza contingibile ed urgente n. 38 del 26.03.2021, emanata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, erano state del pari adottate misure restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio di Corigliano Rossano sulla scorta di indici territoriali del contagio particolarmente allarmanti, procedendo, tra l'altro alla proroga della DAD per le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole per l'infanzia;
- Con propria ordinanza n. 39 di pari data si era proceduto ad un'opportuna integrazione della precedente al fine di dirimere taluni possibili dubbi sull'esatta interpretazione da dare ad alcuni passaggi dispositivi.

RILEVATO CHE:

- Il permanere della Regione Calabria nella cd. zona rossa fino al 21 aprile p.v. comporta la conseguente e necessaria reiterazione delle prescrizioni, anche sindacali, vigenti fino al 6 aprile 2021, salva la questione afferente all'attività didattica che presuppone un ragionamento a parte sulla scorta delle prescrizioni contenute nel D.L. 44/2021;

CONSIDERATO CHE:

- Fatta salva la didattica a distanza del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, previste già nel D.L. 44/2021 e ribadite nell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 4 aprile 2021, su quest'ultimo punto occorre ponderare l'opportunità di una piena ripresa della didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- Il monitoraggio della curva epidemiologica su scala provinciale e locale, condotto unicamente sui dati ufficiali comunicati dai competenti organi dell'ASP di Cosenza, prefigura un quadro ancora allarmante, oggettivamente fuori controllo, nonostante l'avvio del Piano vaccinale e l'adozione di misure assai restrittive in prossimità delle festività pasquali;
- In particolare, con nota di data odierna prot. N. 45575, acquisita al prot. N. 32569/2021, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza propone il prolungamento della chiusura delle scuole primarie insistenti nel Comune di Corigliano-Rossano, argomentando che l'epidemia da SARS – COV 2 negli ultimi 14 giorni ha fatto registrare al 05.04.2021 n. 436 nuovi casi, di cui 174 negli ultimi 7 giorni, così distribuiti: 405 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati, 9 decessi, per un totale di 580 casi per 100.000 abitanti;
- Sulla scorta di quanto sopra il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ritiene possano ricorrere le condizioni per il prolungamento di ulteriori 10 giorni – e fino a nuova valutazione – della chiusura delle scuole primarie, raccomandando altresì uno stretto controllo sulla corretta applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia disposte dallo stesso Dipartimento da lui diretto;

SPECIFICATO CHE:

- Nonostante il ritorno alla didattica in presenza, anche in cd. zona rossa, sancito dal D.L. 44/2021, risponda ad un principio sacrosanto di *favor* verso questa modalità relazionale di insegnamento, concepita come più adeguata a rispondere alle esigenze complessive degli studenti, soprattutto degli scolari frequentanti la scuola primaria, la possibilità della deroga,

tuttavia, sia pure relegata ad *extrema ratio* “*in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica*”, s’impone nel nostro territorio sulla scorta dei dati sopra riportati, provenienti dalle competenti autorità sanitarie;

- I dati afferenti al territorio della città di Corigliano-Rossano sono purtroppo ancora troppo vistosi e scarsamente assistiti da un adeguato tracciamento dei contatti, integrando, quindi, gli estremi della deroga prefigurata nel D.L. 44/2021, essendo ancora estremamente elevato il rischio di contagio nella popolazione scolastica;
- Quanto sopra induce all’adozione di una proroga della sospensione della didattica in presenza anche per i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado per il momento fino all’11.04.2021;

RITENUTO di estendere gli effetti della presente ordinanza fino all’11 aprile p.v., nonostante la proposta di chiusura dell’ASP sia di più ampio respiro, subordinando un’eventuale dilazione delle relative prescrizioni al costante monitoraggio della curva del contagio nella città di Corigliano-Rossano;

VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Calabria prot. 352436 del 29 ottobre 2020 contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica.

RICHIAMATI

- Le Ordinanze Sindacali nn. 38 e 39 del 26/03/2021, nonché l’ordinanza sindacale n. 42 del 02.04.2021;
- Il D.L. 12 Marzo 2021;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
- L’ordinanza del Ministro della Salute del 26.03.2021;
- L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27.03.2021 e n. 21 del 04.04.2021;
- Il DPCM 2 marzo 2021, con relativi allegati;

VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

ORDINA

nel recepire integralmente i contenuti del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 04 aprile 2021

Di prorogare le prescrizioni contenute nelle ordinanze nn. 38 e 39 del 26 marzo 2021 per ciò che riguarda gli orari degli esercizi pubblici, fatta eccezione per il divieto di asporto per le attività di ristorazione, che sarà consentito fino alle ore 22.00;

Di prorogare le prescrizioni contenute nelle ordinanze nn. 38 e 39 del 26 marzo 2021 per quel che concerne tutti gli altri aspetti sulla scorta dei dati forniti con crescente puntualità

dal Dipartimento di Igiene e Sanità U.O.C. dell'ASP di Cosenza e dal preoccupante intasamento dei reparti ospedalieri della regione Calabria;

Di prorogare la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per l'infanzia, fino all'11 aprile 2021, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza, comunque consona ad assicurare lo svolgimento delle lezioni con crescente adeguatezza, e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa vigente.

Di motivare i provvedimenti di cui sopra, di carattere straordinario ed eccezionale, adottati a tutela della salute pubblica, sulla scorta della nota di data odierna, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, il cui contenuto è riportato in narrativa e qui integralmente richiamato, nel quale la proposta di prolungamento della chiusura delle scuole primarie, senza soluzione di continuità rispetto alla sospensione di cui all'ordinanza sindacale n. 38 del 26 marzo 2021, connette all'ambiente scolastico un'alta potenzialità di espansione del contagio;

DISPONE

Di confermare le prescrizioni afferenti alle attività commerciali consentite, nonché quelle relative agli uffici postali e bancari ed alle attività mercatali, sia quelle in senso lato che quelle relative alle aste del Mercato Ittico di Schiavonea, così come precisate nelle ordinanze n. 38 e 39 del 26 marzo 2021, qui integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali della presente.

che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza; al Comando di Polizia Locale; a tutte le forze dell'ordine presenti su Corigliano-Rossano; a tutti gli uffici comunali coinvolti; al Presidente della Regione Calabria; all'Azienda Sanitaria Provinciale; alla Direzione Sanitaria dello Spoke Corigliano-Rossano; ai distretti sanitari; ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori delle Scuole Private;

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo pretorio, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale;

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato nel caso di ulteriore provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale;


STABILISCE

Che la presente Ordinanza integra le precedenti ed ha validità dal **7 aprile 2021 all'11 aprile s.a.**

COMUNICA

che, sul piano amministrativo, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000 in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia

commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Flavio Stasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.